

COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso



**Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive,
della pubblicazione e trasmissione delle sedute del
Consiglio Comunale**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2023.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovideo, trasmissione e pubblicazione, su internet tramite pagina web, applicativi o piattaforme on line, delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le videoriprese e trasmissioni web delle attività del Consiglio Comunale saranno effettuate direttamente dall'Ente con mezzi propri oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.
4. Il presente Regolamento integra la disciplina prevista dal *Regolamento del Consiglio Comunale*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 18.10.1993 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il presente Regolamento non si applica alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.

TITOLO 1

RIPRESE AUDIOVISIVE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2 - Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche commissioni consiliari, altri incontri, iniziative o convegni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.

Art. 3 - Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
Lo stesso ha il compito di:
 - a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;
 - b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e nei casi previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento;
 - c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
 - d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
 - e) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese e le trasmissioni via web delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, tramite proprio personale o tramite gli stessi amministratori, o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune,

saranno messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito web istituzionale del Comune o altro canale intestato al Comune). Il soggetto affidatario assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati rilevati con le riprese ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

3. Al di fuori dei soggetti indicati dal comma 2, i soggetti privati possono effettuare la videoripresa delle sedute del Consiglio Comunale, per gli usi consentiti dalla legge, esclusivamente nei casi e secondo quanto previsto dai successivi articoli 10, e 11.
4. Le riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche e la relativa diffusione, effettuate ai sensi del comma 2, si intendono automaticamente autorizzate e non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, la quale può ordinarne la sospensione e/o l'annullamento e/o impedirne la successiva diffusione con provvedimento motivato, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le sedute segrete non sono oggetto di riprese audiovideo.

Art. 4 - Informazione sull'esistenza di videocamere

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di norma prima dell'appello, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. I consiglieri, gli amministratori, il segretario comunale e gli altri soggetti che intervengono alla seduta, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata, né di essere video-ripresi, salvo motivi legati alla tutela dei propri dati personali particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 679/2016 relativi alla salute. In caso di opposizione, la decisione spetta al Presidente del Consiglio Comunale.
4. All'entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, informando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole alla videoregistrazione, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 - Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati, cui si rinvia, il Comune di Casale sul Sile, nella persona del suo rappresentante legale, è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente.
2. I soggetti autorizzati al trattamento sono individuati con apposito atto da parte del Titolare del trattamento; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
3. Il soggetto esterno incaricato cui fosse, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet del Comune appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Art. 6 - Tutela dei dati personali

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali qualificati come particolari (ex dati sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in casi particolari o ,in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico.
2. È comunque vietata la diffusione di dati personali particolari (ex dati sensibili).

Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita sul sito web istituzionale del Comune o su altra idonea piattaforma individuata dal Comune.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. È vietata la diffusione di parti o “spezzoni” delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all’informazione (ad. es. telegiornali), al fine della tutela dei dati personali e particolari.
4. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
5. Il Comune, in quanto istituzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 8 - Riprese streaming e archivio comunale

1. Il regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari avvengono in diretta.
3. È possibile la ripresa e la trasmissione in differita secondo le disposizioni di cui al successivo comma 6;
4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica o per tutela della privacy in applicazione della relativa normativa.
5. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell’informazione comporta per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali e per gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all’ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta).
6. Le registrazioni delle sedute consiliari saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Casale sul Sile o sul canale dedicato entro il decimo giorno successivo alla seduta e per i 6 mesi successivi.
7. Le riprese verranno conservate su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Art. 9 - Diniego alla ripresa audio-video e/o alla divulgazione

1. Fatti salvi i poteri in capo al Presidente del Consiglio previsti dall’art. 6, il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un argomento intero o parte di esso, inserito all’ordine del giorno, è disposto dal Presidente del Consiglio con provvedimento motivato, sentita la Conferenza dei Capigruppo e comunicato all’inizio della seduta.
2. Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
3. I lavori del Consiglio non vengono interrotti qualora si verifichi un malfunzionamento o rottura dell’apparecchio di ripresa audio video.

Art. 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

1. La ripresa audio-video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia Giornalistica.
3. L’autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e, di tale circostanza, il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione ai presenti in sala prima dell’inizio dei lavori.

Art. 11 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

3. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, può essere consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 12 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il presente Regolamento si applica anche alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito C.C.R.).

2. La videoripresa dei componenti del C.C.R. è subordinata al rilascio di specifico assenso da parte di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale.

3. Le riprese riguarderanno esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai membri del Consiglio Comunale e a coloro del C.C.R. per i quali è stato dato espressamente l'assenso alle riprese di cui al comma precedente.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento UE 679/2016, e per la parte ad esso attinente, lo Statuto Comunale i regolamenti vigenti nell'Ente.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione come previsto dall'art. 70 dello Statuto Comunale.

<i>Art. 1 - Finalità</i>	2
TITOLO 1	2
<i>RIPRESE AUDIOVISIVE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE</i>	
<i>Art. 2 - Funzioni</i>	2
<i>Art. 3 - Autorizzazioni</i>	2
<i>Art. 4 - Informazione sull'esistenza di videocamere</i>	3
<i>Art. 5 - Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati</i>	3
<i>Art. 6 - Tutela dei dati personali</i>	3
<i>Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione</i>	4
<i>Art. 8 - Riprese streaming e archivio comunale</i>	4
<i>Art. 9 - Diniego alla ripresa audio-video e/o alla divulgazione</i>	4
<i>Art. 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.</i>	
<i>Art. 11 - Esercizio del diritto di cronaca</i>	5
<i>Art. 12 - Consiglio Comunale dei Ragazzi</i>	5
<i>Art. 13 – Norma di rinvio</i>	5
<i>Art. 14 – Entrata in vigore</i>	5